



CAPITOLATO TECNICO

cui S83002370480202300001

CPV: 66510000-8 - SERVIZI ASSICURATIVI

CIG A0299AA39A

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi 1

50039 Vicchio (FI)

P. IVA 01443650484 Codice Fiscale 83002370480

e

.....

(impresa assicuratrice)

Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 31.12.2023
alle ore 24.00 del 31.12.2026

Frazionamento del premio: scadenza delle rate: 31.12 di ogni anno

VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Compagnie partecipanti alla coassicurazione.

UBICAZIONE E DESTINAZIONE DEL RISCHIO

Fabbricati ovunque ubicati, di proprietà del Contraente, od in sua locazione o conduzione, con destinazioni varie ma con esclusione di ospedali, attività industriali; compreso l'immobile ove ubicata la Casa di Benvenuto Cellini.

Fabbricati rurali di proprietà, ove esistenti ed anche se locati a terzi, e fabbricati inoccupati sono compresi fino a concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita fabbricati.

Loro contenuto relativamente a beni in proprietà od uso del Comune.

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizioni che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovatisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate dalla contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione o copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni presso statici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

PARTITE, ENTI E SOMME ASSICURATI - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

n. descrizione	somma assicurata	tasso	premio lordo
1) Fabbricati compreso videosorveglianza	Euro 26.801.200,00 %°	Euro
Fabbricati di interesse storico od artistico n.b.: esenzione pagamento imposte ex D.Lgs 42/2004	Euro 000.000,00 %°	Euro
Casa di Benvenuto Cellini sita in Corso Del Popolo, 56 – utilizzo a Polo esplorativo e/o attività formative	Euro 123.226,00 %°	Euro
2) Contenuto	Euro 500.000,00 %°	Euro
3) Ricorso terzi e/o locatari	Euro 2.500.000,00 %°	Euro
4) Ricostruzione documenti, disegni, archivi	Euro 150.000,00 %°	Euro
5) Spese demolizione e sgombero, in aumento	Euro 1.500.000,00 %°	Euro
6) Cristalli	Euro 20.000,00 %°	Euro
7) Parchi aree a verde	Euro20.000,00 %°	Euro
8) Impianto semaforico	Euro 00.000,00 %°	Euro
9) Illuminazione pubblica	Euro 00.000,00	%°	Euro
Totale	Euro 31.614.426,00		Euro

EVENTI E RISCHI SEMPRE ASSICURATI

L'assicurazione garantisce contro i rischi di:

incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, onda sonora, urto veicoli, fumo;

e contro gli ulteriori rischi ed eventi di seguito indicati:

- Acqua condotta e spese di ricerca
- Acqua piovana
- Intasamento gronde e pluviali
- Colaggio da impianti automatici di estinzione
- Fenomeno elettrico
- Gelo
- Scioperi, sommosse, vandalismi
- Atti di terrorismo
- Eventi atmosferici
- Sovraccarico di neve
- Cristalli

GARANZIE E CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

- Dolo o colpa grave
- Mezzi e spese per diminuire il danno
- Spese peritali
- Costi supplementari di ricostruzione
- Ricorso dei terzi e/o dei locatari
- Spese di demolizione e sgombero
- Disegni, progetti, registri, documenti, archivi
- Anticipo indennizzi
- Danni consequenziali
- Valore a nuovo su fabbricati
- Terremoto
- Cedimenti, smottamenti, franamenti
- Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
- Differenziale storico/artistico

PRECISAZIONI INERENTI GLI ENTI ASSICURATI

Fabbricati

Alla voce 1) "fabbricati" si intende assicurato, per il valore ivi indicato, l'intero patrimonio immobiliare costituito da fabbricati ed impianti ad essi relativi, sia di proprietà che in conduzione e/o locazione, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Compagnia.

Per impianti relativi al fabbricato si intendono quelli idrici ed igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione.

Si intendono compresi impianti ed attrezzature destinati allo svolgimento dei servizi istituzionali del Contraente posti all'esterno dei fabbricati, impianti di illuminazione pubblica compreso corpo illuminante, impianti semaforici, impianti video sorveglianza, peso pubblico, pannello messaggio variabile e telecamere.

Immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.

Fabbricati di interesse storico od artistico

I fabbricati di interesse storico ed artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.

Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Beni immobili" ad eccezione della dicitura: immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004

Contenuto

L'intero patrimonio mobiliare costituito da qualunque bene mobile compreso ogni genere di attrezzatura, sia all'aperto nelle aree di pertinenza dell'Ente che nei fabbricati di proprietà dello stesso od in suo uso o in deposito presso terzi, come risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Compagnia. Sono esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli ed i natanti salvo quelli non iscritti al P.R.A. che si intendono compresi.

Aree a verde/Essenze arboree

Piante e culture floreali, arredo urbano e attrezzature di parchi e giardini.

Illuminazione pubblica

insieme di oggetti (lampioni, lampade, torri faro, fari, corpo illuminante ecc.) atti a illuminare gli spazi pubblici ovunque posti nel territorio comunale.

FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- **Terremoto:** 1% della somma assicurata, minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 50.000,00;
- **Atti di terrorismo:** 20% dell'ammontare dell'indennizzo con il minimo di Euro 5.000,00;
- **Inondazioni, alluvioni, allagamenti:** 10% con il minimo di Euro 5.000,00 per ubicazione;
- **Cedimenti, smottamenti, franamenti:** 10% con il minimo di Euro 5.000,00 per ubicazione;
- **Scioperi, sommosse, vandalismi:** 10% con il minimo di Euro 500,00 per ubicazione;
- **Eventi atmosferici:** 10% con il minimo di Euro 500,00 per ubicazione;
- **Sovraccarico di neve:** 10% con il minimo di Euro 3.000,00 per ubicazione;
- **Ogni altro danno:** Euro 250,00
- **Parchi aree a verde:** Euro 500,00
- **Illuminazione pubblica:** Euro 250,00 per ogni tipo di danno tranne per i catastrofali per i quali vale quanto sopra riportato (terremoto, inondazione, alluvione ed allagamenti)

LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo annuo di assicurazione, somma superiore a:

- 80% delle somme assicurate alle partite 1), 2) per i seguenti eventi: **scioperi, sommosse, vandalismi - eventi atmosferici**;
- 50% delle somme assicurate alle partite 1), 2) con il massimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro/anno per singola ubicazione per i seguenti eventi: **sovraccarico neve**;
- 50% delle somme assicurate alle partite 1), 2) con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro/anno per singola ubicazione per i seguenti eventi: **inondazione, alluvione, allagamenti**;
- 50% delle somme assicurate alle partite 1), 2) con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro/anno per singola ubicazione per i seguenti eventi: **terremoto**;
- 50% delle somme assicurate alle partite 1), 2) con il massimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro/anno per singola ubicazione per i seguenti eventi: **atti di terrorismo**;
- Euro 150.000,00 per **cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno**;
- 3% delle somme assicurate alle partite 1) e 2) per i seguenti rischi: **acqua condotta - acqua piovana - intasamento gronde e pluviali**;
- Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per **spese peritali**;
- Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per **spese di ricerca e riparazione del guasto** (relativamente alla garanzia acqua condotta)
- Euro 35.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per **fenomeno elettrico**;
- Euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per **cristalli**;
- Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per **gelo**;
- 10% dell'indennizzo liquidabile per i "**costi supplementari di ricostruzione o rimpiazzo**";
- 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza per spese di **demolizione e sgombero** come definite alle "Condizioni Particolari sempre operanti" oltre a quanto assicurato con la specifica partita;
- Euro 5.000,00 per ciascun oggetto d'arte e per pezzo da collezione o raccolta compresi ed assicurati alla partita 2), qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza;
- Euro 5.000,00 per il danaro od i titoli di credito.
- Euro 1.000.000,00 per il differenziale storico/artistico
- Euro 20.000,00 per parchi aree a verde
- Euro 10.000,00 per illuminazione pubblica per sinistro e per anno

POLIZZA INCENDIO

DEFINIZIONI

ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Compagnia	L'impresa assicuratrice.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Eventi e rischi sempre assicurati

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate:

° **Incendio e Rischi Accessori**

per danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- incendio;
- fulmine, esclusi i danni da fenomeni elettrici che ne conseguano;
- esplosione o scoppio, esclusi i danni causati da ordigni esplosivi;
- apparecchi aerei o da oggetti da questi trasportati, inclusi i danni causati da superamento del muro del suono (onda sonora), meteoriti, veicoli spaziali e satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via, esclusi i danni alle cose mobili all'aperto;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore, purché questi facciano parte delle cose assicurate e siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

POLIZZA INCENDIO

◦ **Acqua condotta e spese di ricerca del danno**

- a) per i danni direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Compagnia non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

- b) per le spese sostenute per ricercare, riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale.

◦ **Acqua piovana**

per danni direttamente causati alle cose assicurate da acqua piovana.

La Compagnia non risponde dei danni:

- che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico non al servizio del fabbricato, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana, da rigurgito di fognature o scarichi;
- estetici, da umidità o stillicidio;
- ad enti posti all'aperto;
- a beni la cui base è posta ad altezza inferiore ai 10 cm dal pavimento.

◦ **Intasamento di gronde e pluviali**

per danni direttamente causati agli enti assicurati da acqua penetrata all'interno dei fabbricati da intasamento di gronde e pluviali cagionati da accumulo di grandine e neve.

Sono inoltre indennizzati i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La Compagnia non indennizza i danni dovuti a vizio specifico di progettazione e/o installazione.

◦ **Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti)**

per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

◦ **Fenomeni elettrici**

per i danni direttamente causati alle cose assicurate da fenomeni elettrici.

Sono esclusi i danni:

- alle apparecchiature elettroniche, salvo quelle a servizio di macchinari e impianti dei fabbricati;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dei quali risponde, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Le esclusioni e limitazioni che precedono non si applicano ai danni di incendio, esplosione e scoppio causati da fenomeni elettrici.

La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale.

POLIZZA INCENDIO

◦ **Eventi Sociopolitici**

La Compagnia risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio non causato da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Compagnia non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti di seguito indicati.

◦ **Atti di terrorismo**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati e/o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto compiuto, anche con l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Compagnia ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di quattordici giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

In caso di recesso la Compagnia rimborserà il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte di legge.

◦ **Eventi atmosferici**

La Compagnia risponde:

dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto. a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;

POLIZZA INCENDIO

- gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

° **Sovraccarico di neve**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti e/o coperture compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto conseguenti a crollo parziale o totale del fabbricato direttamente provocato dal peso della neve.

Sono esclusi i danni:

- ai fabbricati in costruzione ed in corso di rifacimento (a meno che il rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- ai fabbricati non conformi alle norme di legge e ad eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

° **Gelo**

Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro, la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, sopra indicati.

° **Cristalli**

La Compagnia risponde per le spese necessarie per sostituire lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, di pertinenza dei fabbricati di proprietà o goduti in locazione o comodato, a seguito di rottura accidentale sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per anno assicurativo, con lo scoperto del 10% ed il limite massimo di euro 1.000,00 per ogni lastra. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto

Garanzie e condizioni particolari sempre operanti

° **Dolo o colpa grave**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni cagionati alle cose assicurate con dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

° **Mezzi e spese per diminuire il danno**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni causati alle cose assicurate dai mezzi impiegati per arrestare o limitare le conseguenze del sinistro, nonché le spese non inconsideratamente fatte dallo stesso per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Codice Civile).

POLIZZA INCENDIO

- **Spese peritali**

La Compagnia si obbliga, in caso di danno indennizzabile, a corrispondere le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale.

- **Costi supplementari di ricostruzione o rimpiazzo**

La Compagnia si obbliga, in caso di danno indennizzabile, ad indennizzare gli effettivi costi supplementari dovuti ad eventuali aumenti di prezzo intervenuti tra il momento del danno e l'effettiva ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dell'ente danneggiato, purché ciò avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Non sono risarcibili i costi supplementari a seguito di eventi eccezionali, quali ad esempio ricostruzione e/o modifiche e/o demolizioni per ordine di autorità, nonché quelli per riduzioni volontariamente disposte dall'Ente o per mancanza di fondi.

- **Ricorso dei terzi e/o dei locatari**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, ivi compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danneggiamenti a veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle dette operazioni, nonché ai danneggiamenti alle cose sugli stessi trasportate.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività economiche o dell'utilizzo dei beni, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.

- **Spese per demolizione, sgombero e ricollocazione, in percentuale**

La Compagnia si obbliga a corrispondere all'Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile e fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui delle cose assicurate;
- b) le spese sostenute, in caso di sinistro che renda impossibile all'assicurato l'utilizzo, anche parziale, dei locali nei quali viene svolta l'attività esercitata, per la rimozione, il trasloco e il ricollocazione dei beni mobili come definiti alla voce "contenuto".

- **Spese per demolizione , sgombero e ricollocazione, in aumento**

La Compagnia si obbliga a corrispondere all'Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, sino alla concorrenza dell'ulteriore somma eventualmente assicurata ad integrazione di quanto previsto dal paragrafo che precede:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui delle cose assicurate;
- b) le spese sostenute, in caso di sinistro che renda impossibile all'assicurato l'utilizzo, anche parziale, dei locali nei quali viene svolta l'attività esercitata, per la rimozione, il trasloco e il ricollocazione dei beni mobili come definiti alla voce "contenuto".
- c) le spese per il ricollocazione dell'impianto di illuminazione pubblica con il limite di 10.000,00€

La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale.

- **Disegni, progetti, registri, documenti ed archivi**

La Compagnia si obbliga a corrispondere all'Assicurato, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita, il costo delle operazioni di progettazione, calcolo e concezione, oltre che di quello

POLIZZA INCENDIO

del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di disegni, progetti, registri, documenti ed archivi.

Dal rimborso sarà escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale.

◦ **Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite sulla base delle stime preliminari eseguite dai periti.

L'anticipo sarà dovuta a condizione che l'indennizzo globale presumibile risulti non inferiore a Euro 100.000,00 e sempre che non esistano dubbi fondati e giustificabili sulla risarcibilità del sinistro e l'Assicurato abbia adempiuto gli obblighi previsti dalla polizza.

Ove sussistano vincoli o interessi di terzi notificati alla Compagnia, l'anticipazione sarà corrisposta solo previo benestare dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati; questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell'interesse di terzi.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

◦ **Danni consequenziali**

L'assicurazione comprende i danni che una o più delle cose assicurate subiscano per effetto di un sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito altre cose assicurate e così, tra gli altri, quelli conseguenti a:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento e di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di fluidi.

◦ **Valore a nuovo sui "fabbricati"**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, comprese le prestazioni professionali e gli oneri di urbanizzazione e/o concessione, escluso soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, attrezzature e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1 in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2 in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 3 agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti 19-I e 19-II dell'art. 19;
- 4 il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio

POLIZZA INCENDIO

per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

5 l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;

6 per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

◦ **Terremoto**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da eruzioni vulcaniche, da maremoto, inondazione, alluvione;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sigli enti assicurati;
- furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

◦ **Cedimenti, smottamenti e franamenti**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da frane o smottamenti del terreno comunque occasionati.

◦ **Inondazioni, alluvioni ed allagamenti**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stitlicidio, trasudamento, infiltrazione, mareggiate e marea;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) da franamento, cedimento o smottamento del terreno.

◦ **Differenziale storico/artistico - Opere di abbellimento**

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Compagnia presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Compagnia, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto dai "Limiti di indennizzo".

POLIZZA INCENDIO

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convergono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Parchi - Aree a verde – Essenze arboree

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati alla Partita di polizza ..) "Parchi - aree a verde (piante, giochi, arredi urbani)

Relativamente alle piante, l'assicurazione di cui al presente punto si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo.

Sono esclusi da ogni indennizzo i frutti pendenti o futuri, le radici o ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la produzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei parchi.

Sono altresì esclusi dall'indennizzo i danni provenienti da sterimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il taglio nell'anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell'annata.

La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro dei Parchi, allo scopo di preparare il terreno per seminazione o per qualsiasi altro scopo affine.

L'eventuale "carbonizzazione" effettuata nei parchi dovrà essere fatta nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio con l'obbligo di lasciare attorno alle carbonaie uno spazio largo non meno di 10 metri, pulito eraso di erbe, di cespugli e di rifiuti provenienti dalla potatura.

La garanzia sarà prestata, a primo rischio, con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda "Parchi-aree a verde".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **60** (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **60** (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, fermo quanto disposto all'articolo della presente polizza inerente alla "clausola broker", la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Art. 2bis – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

POLIZZA INCENDIO

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premi successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuto del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 10 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;

POLIZZA INCENDIO

- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Salvo quanto ricompreso nelle "Altre Garanzie sempre operanti".

Art. 11 - Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è stipulata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La difesa contro le pretese ed azioni dei danneggiati spetta esclusivamente alla Compagnia la quale agisce in qualsiasi sede o modo in nome dell'Assicurato che è tenuto a prestare la sua collaborazione. Le spese sostenute per resistere all'azione dei danneggiati sono a carico della Compagnia nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Le spese di difesa nel processo penale sono anch'esse sopportate dalla Compagnia; peraltro, ove l'interesse di questa cessi durante lo svolgimento di tale processo, le anzidette spese rimangono a carico della Compagnia fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate.

Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;

POLIZZA INCENDIO

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle merci deve mettere altresì a disposizione della Compagnia la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 17 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve

POLIZZA INCENDIO

essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Macchinario, attrezzatura, arredamento - Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci - Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Salvo quanto ricompreso nelle "Altre Garanzie sempre operanti".

Art. 20 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Tuttavia, qualora il valore dei beni assicurati superi di non oltre il 20% le rispettive somme assicurate per ciascuna partita considerata separatamente, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile. Se detto limite del 20% risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

Art. 21 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

POLIZZA INCENDIO

Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 10 c).

Art. 24 - Rescindibilità e durata della polizza e proroga tecnica

Il presente contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2023 e scadenza al 31.12.2026

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale al 31.12

Si conviene tuttavia che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno **90** (NOVANTA) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Proroga tecnica:

è facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31.12.2026 richiedere alla Compagnia, la proroga del contratto fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e comunque per un periodo massimo di mesi sei (30.06.2027). La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Art. 25 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 26 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Clausola di accordo con il broker

La presente normativa deve ritenersi operante nel caso non sia stata precedentemente sottoscritta tra la Delegataria e RP BROKER srl un accordo di collaborazione; nel caso sia stato precedentemente sottoscritto tra la Delegataria e RP BROKER srl un accordo di collaborazione sarà ritenuto operante il precedente accordo ed il presente dovrà ritenersi senza effetto, salvo quanto disposto al punto g) (comunicazione di decorrenza della garanzia).

Il Contraente ha affidato, a norma della L. n.792/94 e del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo RP BROKER srl.

POLIZZA INCENDIO

Al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale pari e non superiore al 14% del premio imponibile di cui al presente contratto.

Tale provvigione sarà riconosciuta al Broker anche per i premi che venissero pagati dal Contraente direttamente presso l'Agenzia.

Nel caso però che il Contraente revochi l'incarico al Broker, cesserà immediatamente ogni diritto provvigionale di quest'ultimo sui premi non ancora pagati all'atto della revoca, ad eccezione delle eventuali regolazioni posticipate di premio relative all'annualità in corso ed i frazionamenti a completamento dell'annualità assicurativa a condizione che non sia stato conferito incarico ad altro Broker.

Il Broker non ha diritto a rimborsi di spese di qualsiasi genere per qualsivoglia titolo.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società RP BROKER srl, in particolare:

- a) Il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore.
- b) E' fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia.
- c) La Compagnia darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
- d) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime.

Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia stessa.

- e) La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali.
- f) Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso.
Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
- g) Il Broker inoltre comunicherà alla Delegataria tramite telex e/o telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali.
Le eventuali Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
- h) Il Broker provvederà, per conto del Contraente, al pagamento dei premi pattuiti al netto delle provvigioni entro il 10 del mese successivo alla data di decorrenza della garanzia di cui al comma g) precedente nei confronti di tutti i Coassicuratori.
Pertanto il Broker dopo la comunicazione della decorrenza della garanzia di cui al comma g) precedente, sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna pertanto a versare nei tempi sopra previsti, anche qualora non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali.

Nell'eventualità che non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima.

POLIZZA INCENDIO

Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate.

Il Broker, fermo l'obbligo del Contraente, si dichiara in ogni caso debitore in proprio verso la Compagnia degli importi afferenti le comunicazioni di operatività della garanzia comunicati ai sensi del precedente punto g) anche se da lui materialmente non incassati dal Contraente e si impegna a corrisponderli alla Compagnia nei modi e nei termini precedentemente indicati.

i) Il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

l) La Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.

La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Il Contraente

La Compagnia

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 6 - Facoltà di recesso da parte della Compagnia dopo ogni denuncia di sinistro

Art. 8 - Foro competente: deroga alla competenza per territorio

Art. 17 - Deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria per la determinazione del danno

Art. 21 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art. 24 - Rescindibilità e durata della polizza

Il Contraente